

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3

Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

VISTO l'art. 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 181/Area 1/S.G. del 10.11.2025 con il quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 53 del 12.2.2026 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31.12.2025, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026, a seguito di richiesta formulata in tal senso da ANCI e UPI in considerazione dell'incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di

concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.2.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 5.3.2026, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026, esclusivamente per i comuni della Sicilia, Calabria e Sardegna, a seguito della richiesta di differimento formulata da ANCI e UPI in considerazione dell'esigenza di fare fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito numerosi enti concentrati in prevalenza nelle suddette regioni;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 3 prot. 4615 del 17.3.2026, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

CONSIDERATO che con la suddetta circolare, nell'invitare le Amministrazioni degli enti al rispetto del termine di scadenza, al fine di evitare l'azione sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, si è anche evidenziato che lo stesso termine include tutti i periodi assegnati dai rispettivi regolamenti di contabilità degli Enti, ivi compresi i tempi entro i quali i consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di bilancio;

CONSIDERATO che i termini fissati per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli esercizi 2026/2028 sono già scaduti e che, allo stato, gli enti locali elencati nell'allegato "A" del territorio della Città Metropolitana di **MESSINA**, risultano inadempienti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire i conseguenti interventi sostitutivi, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., con la nomina di Commissari ad acta, che curino gli adempimenti omessi dagli enti;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare i funzionari di seguito individuati quali commissari ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2026/2028 presso i rispettivi enti locali, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti degli stessi enti per l'approvazione dei bilanci medesimi,

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati commissari ad acta per i compiti in premessa specificati presso gli enti locali del territorio della Città Metropolitana di **MESSINA**, riportati nello stesso prospetto a fianco di ciascun nominativo.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.

I predetti commissari, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di bilanci 2026/2028 e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti

disposizioni in materia, potranno in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove lo schema di bilancio in argomento sia stato esitato dagli uffici finanziari ma non approvato dall'Organo esecutivo, i commissari si sostituiranno per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora lo schema di bilancio 2026/2028 dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, i Commissari avvieranno specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini regolamentari.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio dell'ente e ad assegnare il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare già convocato il Consiglio con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà formulare apposito invito per l'adozione dell'atto finanziario nel termine di cui all'art. 109 bis, formulando nel contempo la medesima avvertenza circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato. Tale atto di invito costituisce elemento endoprocedimentale indefettibile, che il commissario non ha facoltà di omettere.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare le proposte di deliberazione dei bilanci in questione, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente. Contestualmente, il commissario assegnerà ai consiglieri il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del citato articolo.

Art. 6

Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al bilancio di previsione es. fin. 2026/2028, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 7

I poteri di impulso, sollecitazione e sostituzione dei commissari ad acta sono estesi, a norma dell'art.58 della l.r. 1.9.1993, n. 26, ove ricorrano i presupposti di legge, alle ipotesi di cui all'art. 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio* del d.lgs. n. 267/2000, ove il termine per la delibera consiliare relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio sia già decorso, nonché agli adempimenti relativi ai seguenti articoli del medesimo T.U.EE.LL.: art. 246 *Deliberazione di dissesto*, nelle ipotesi in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 244; art. 251 *Attivazione delle entrate proprie*; art. 259 *Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*, con riferimento alla presentazione della stessa al Ministero dell'Interno entro il

termine perentorio ivi stabilito; art. 261 *Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*, con riguardo alla presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero all'approvazione della prima presentata; art. 264 *Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato*. Il Commissario ad acta esercita i poteri attribuitigli dal presente decreto anche nei casi in cui l'intervento venga richiesto dal Ministero dell'Interno per il rispetto degli adempimenti ricompresi nel presente articolo.

Art. 8

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 9

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 27/04/2026

**Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

**RENATO
SCHIFANI** Firmato digitalmente
da RENATO SCHIFANI
Data: 2026.04.27
11:34:10 +02'00'

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA		
Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 3 “Ufficio ispettivo”		
Elenco dei Commissari ad acta nominati per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028		
negli enti locali del territorio della Città Metropolitana di MESSINA		
ENTE LOCALE	C.M.	COMMISSARIO AD ACTA BILANCIO 2026/2028
Città Metropolitana	ME	Sajeva Angelo
Capo d'Orlando	ME	Leonelli Daniela
Castelmola	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Falcone	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Frazzanò	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Furci Siculo	ME	Abbinanti Enzo
Furnari	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Graniti	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Librizzi	ME	D'Amato Filippa
Limina	ME	Leonelli Daniela
Lipari	ME	Sajeva Angelo
Mirto	ME	Cocco Giovanni n. 1962
Mistretta	ME	Riela Francesco
Mongiuffi Melia	ME	Petralia Giuseppe
Montagnareale	ME	Cocco Giovanni n. 1965
Montalbano Elicona	ME	Petralia Giuseppe
Motta d'Affermo	ME	Petralia Giuseppe

Novara di Sicilia	ME	Leonelli Daniela
Pagliara	ME	Petralia Giuseppe
Reitano	ME	Abbinanti Enzo
San Pier Niceto	ME	Abbinanti Enzo
San Teodoro	ME	Abbinanti Enzo
Scaletta Zanclea	ME	Sajeva Angelo
Tripi	ME	Ragonese Salvatore
Valdina	ME	Sajeva Angelo
Villafranca Tirrena	ME	Petralia Giuseppe